

Addì, 7 aprile 2010

Tra

la Direzione dello stabilimento "Giambattista Vico" (sedi di Pomigliano d'Arco e Nola) di Fiat Group Automobiles s.p.a., assistita dall'Unione degli Industriali di Napoli,

e

le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e FISMIC Territoriali e la RSU interessata,

premessò che, in applicazione di quanto previsto dall'accordo del 30 marzo 2010, l'Azienda ha attivato, anche tramite l'Unione degli Industriali di Napoli, con lettera del 7 aprile 2010 una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 per la collocazione in mobilità di 500 lavoratori dello stabilimento "Giambattista Vico" (sedi di Pomigliano d'Arco e Nola), è stato svolto l'esame congiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 5 e 6, della Legge 223/1991 e concordato quanto segue.

Con riferimento alla situazione specifica di forte dissaturazione dello stabilimento GB. Vico, che ha determinato la richiesta della CIGS per evento improvviso e imprevisto e in relazione, in prospettiva, al ricorso alla CIGS per ristrutturazione per adeguare gli impianti alla produzione del futuro modello, di cui è stata data specifica illustrazione nel corso dell'incontro del 30 marzo 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le Parti, al fine di ridurre l'impatto della CIGS sui lavoratori, come anche prospettato nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi del 22 dicembre 2009, definiscono la collocazione in mobilità di 500 lavoratori dello stabilimento GB. Vico.

I medesimi saranno individuati tra tutti coloro che, essendo collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2011, possano conseguire un trattamento di quiescenza nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità ex art. 7, commi 1 e 2, della legge 223/91 (quattro anni) o che, pur non conseguendo i requisiti pensionistici nello stesso periodo, esprimano non opposizione alla collocazione in mobilità o che comunque abbiano già raggiunto i requisiti di pensionamento.

Fermi restando i criteri sopra definiti per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi - compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima, impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di

*Di...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Multiple handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali – le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro i periodi di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicati, sollevando l'azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Le Parti convengono inoltre che l'Azienda riconoscerà ai lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, *ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (allegato I).*

L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione, ex artt. 410 o 411, comma 3, c.p.c., i cui fac-simile sono allegati al presente accordo, di cui sono parte integrante (allegati 2 e 3). *Le modalità di sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. sono espresse dalla procedura contenuta nell'allegato 4, che costituisce anch'esso parte integrante del presente accordo.*

Le Parti si danno inoltre atto che, in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra, saranno anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una somma pari a 650 euro, come previsto dai punti 4 e 5 dei verbali di conciliazione sopra indicati in allegato 2 e 3.

Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge 236/93, a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed entro il 31 dicembre 2011.

Sempre allo stesso fine, nel rispetto dei criteri sopra definiti, le Parti concordano che, fermo restando il numero complessivo di 500 lavoratori da collocare in mobilità, la ripartizione degli stessi possa subire modificazioni circa le sedi e categorie in cui gli stessi sono stati individuati in avvio di procedura.

Le Parti convengono sulla necessità di incontrarsi nei mesi di dicembre 2010 e giugno 2011 per una verifica delle collocazioni in mobilità. Nel corso dei medesimi incontri, in caso di criticità nel raggiungimento degli obiettivi concordati nel presente accordo e nelle intese che lo hanno preceduto, l'azienda informerà le Organizzazioni Sindacali firmatarie prima di procedere alla progressiva realizzazione e completamento delle collocazioni in mobilità.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


*Handwritten mark*





*Handwritten mark*

*Multiple handwritten signatures at the bottom of the page.*

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della Legge 223/1991 e all'art. 8 comma 8, della Legge 236/1993, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, convenendo sulla necessità di collocare in mobilità 500 lavoratori dello stabilimento "Giambattista Vico" (sedi di Pomigliano d'Arco e Nola).

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'azienda  








Per FIM   
Per FIOM   
Per UILM   
Per FISMIC 

Per l'Unione degli Industriali di Napoli

Per la RSU





5-15-1994





Allegato 2

VERBALE DI CONCILIAZIONE  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Addi ..... alle ore ..... presso la Direzione Provinciale del Lavoro dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione istituita ai sensi dell'art. 410 cpc così come modificato dal D.Lgs 80/98, così composta:

- Sig. .... Presidente
  - Sig. .... Rappresentante del datore di Lavoro
  - Sig. .... Rappresentante dei lavoratori
- Sono comparsi

- la Società Fiat Group Automobiles S.p.A., partita IVA ..... in persona del Sig. .... in qualità di procuratore a mezzo procura notaio ..... repertorio n° ..... rilasciata in data .....

e  
il lavoratore Sig. .... nato a ..... il ..... dipendente della Fiat Group Automobiles S.p.A. dal ..... identificato a mezzo documento ..... Cod. Fiscale ..... per discutere della vertenza avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro

premessi che

- con lettera del ..... l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente 500 lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al suddetto licenziamento collettivo di 500 lavoratori di cui alla suddetta procedura;
- il Sig. .... è alle dipendenze della Fiat Group Automobiles S.p.A.;
- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data ..... con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal .....
- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.


Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. .... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente collocazione in mobilità;

*[Handwritten signatures and initials]*

*D'Archi S. L.*

*Quali P. A.*



2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data ..... a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. .... l'importo forfetario lordo di € ....., che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;
3. Il Sig. .... con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2 dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con Fiat Group Automobiles S.p.A. Il Sig. .... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949 n. 264, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dall'art. 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223;
4. a fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al Sig. .... l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650 (seicentocinquanta/00), che anch'esso sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR;
5. in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il Sig. .... dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti della Fiat Group Automobiles S.p.A. e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo FIAT ad ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

Per il datore di lavoro

Il lavoratore

.....

.....

*[Handwritten signature]*  
.....  
Di On. h. S. L. C. M. C.


Certificazione

Il presidente della Commissione come sopra costituita certifica, dopo aver proceduto alle identificazioni, che le sottoscrizioni sono autografe.

Il Presidente della Commissione

.....

*[Multiple handwritten signatures and initials]*



**Allegato 3**

**VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE  
EX ART. 411, COMMA 3, C.P.C.  
CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE .....**

Addì ..... presso l'Unione degli Industriali di Napoli si sono incontrati:

- la Società Fiat Group Automobiles S.p.A., partita IVA..... in persona del Sig. ...., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio ..... repertorio n° ..... rilasciata in data .....
- l'Unione degli Industriali di Napoli, in persona del Sig. ....
- il lavoratore Sig..... nato a ..... il ..... Cod. Fiscale.....
- il Sig..... in qualità di rappresentante dell'Organizzazione Sindacale ..... come da comunicazione di incarico della suddetta O.S.

premessi che

- con lettera del ..... l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente 500 lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al licenziamento collettivo di 500 lavoratori di cui alla suddetta procedura;
- il Sig. .... è alle dipendenze della Fiat Group Automobiles S.p.A.;
- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data....., con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal .....
- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

1. Il Sig. .... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente collocazione in mobilità;
2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data ....., a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. .... l'importo forfetario lordo di € ....., che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;
3. il Sig. ...., con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con Fiat Group Automobiles S.p.A. Il Sig..... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949 n. 264, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dall'art. 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223;
4. a fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures at the bottom of the page]*



generale e novativa, al Sig. ...., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650 (seicentocinquanta/00), che anch'esso sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR;

- 5. in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il Sig. .... dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti della Fiat Group Automobiles S.p.A. e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo FIAT ad ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

Per la Società

Il Lavoratore

Per l'Unione degli Industriali di Napoli

Per l'Organizzazione Sindacale

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda, il Sig. .... identificato a mezzo documento (Carta di identità) n° ..... rilasciato dal Comune di ..... in data .....

- Il lavoratore, Sig. .... identificato a mezzo documento (Carta di identità) n° ..... rilasciato dal Comune di ..... in data .....

*Vertical handwritten signature on the right margin.*

*Handwritten signature in the center.*

*Large collection of handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page.*





**Allegato 4**


**Procedura per la sottoscrizione del  
verbale di conciliazione  
in sede sindacale ex art. 411, 3 comma, c.p.c.**

1. La sottoscrizione può avvenire con la presenza di tutte le quattro parti (Società, Unione degli Industriali di Napoli, Lavoratore e un rappresentante per le OO.SS. firmatarie dell'accordo) presso la sede aziendale.
2. Le OO.SS. firmatarie dell'accordo devono comunicare all'Unione degli Industriali di Napoli ed alla Società i nominativi dei loro incaricati a rappresentarle nelle conciliazioni.
3. Occorre consegnare lettera raccomandata del licenziamento al lavoratore con contestuale collocazione in mobilità, che deve essere firmata per ricevuta.
4. A partire dallo stesso giorno della consegna di cui sopra potrà essere sottoscritto il verbale di conciliazione.
5. I verbali saranno sottoscritti in originale in nove copie.
6. Un originale sarà tenuto dalla Società, uno dal lavoratore, uno dalla O.S. interessata e i restanti dall'Unione degli Industriali di Napoli, per l'eventuale deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro in caso di necessità.

D. Quilici

*[Handwritten signatures and notes in various colors (black, blue, red, green) scattered across the bottom half of the page, including the word 'Banche' at the top left.]*

Addì, 7 aprile 2010



Tra

la Direzione dello stabilimento "Giambattista Vico" (sedi di Pomigliano d'Arco e Nola) di Fiat Group Automobiles s.p.a., assistita dall'Unione degli Industriali di Napoli,

e

le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e FISMIC Territoriali

e la RSU interessata,

in riferimento all'accordo del 7 aprile 2010 relativo alla collocazione in mobilità di 500 lavoratori dello stabilimento GB. Vico e fermo restando quanto nella suddetta intesa definito, si è convenuto quanto segue.

Ai lavoratori dello stabilimento GB. Vico che, prima del raggiungimento dei requisiti individuali (utili per conseguire un trattamento di quiescenza nell'arco del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità) previsti per la collocazione in mobilità dall'accordo del 7 aprile 2010 sopra richiamato, sottoscrivendo apposito verbale di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c., manifestino la loro non opposizione alla collocazione in mobilità e accettino ad ogni effetto la loro sospensione dal lavoro in CIGS in via continuativa sino al raggiungimento dei suddetti requisiti e alla conseguente collocazione in mobilità, senza alcuna ripresa neppure temporanea dell'attività lavorativa e senza alcun coinvolgimento in iniziative anche formative che fossero attivate per il personale sospeso in CIGS dello stabilimento GB. Vico, sarà riconosciuto un importo quale incentivo all'esodo calcolato, avendo a riferimento le somme previste per il primo anno di mobilità nell'allegato 1 all'accordo suddetto del 7 aprile 2010, in rapporto al numero di mesi intercorrenti tra la data di sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione e la data di effetto della collocazione in mobilità.

Area with multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Pizzini', 'Furtz', and 'Pizzini'.


Tale importo, come sopra definito, sarà erogato secondo le tempistiche previste dall'accordo del 7 aprile 2010 sopra richiamato e previa sottoscrizione da parte del singolo lavoratore interessato del verbale di conciliazione ex artt. 410 o 411, comma 3, c.p.c. allegato al suddetto accordo, integrato con il seguente punto:

"6. il Sig. .... accetta altresì in particolare ad ogni effetto la sua sospensione dal lavoro in CIGS in via continuativa sino alla sopra indicata data di effetto della sua collocazione in mobilità, senza alcuna ripresa neppure temporanea dell'attività lavorativa e senza alcun coinvolgimento in iniziative anche formative che fossero attivate per il personale sospeso in CIGS dello stabilimento GB. Vico, rinunciando a ogni e qualsiasi pretesa al riguardo."

Quanto definito con il presente accordo vale anche, per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale di conciliazione sopra indicato e quella di effetto della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2011, per i lavoratori che, pur non potendo conseguire i requisiti pensionistici nell'arco temporale di fruizione dell'indennità di mobilità, esprimano comunque la loro non opposizione alla collocazione in mobilità.

Letto, confermato, sottoscritto.


Per l'Azienda



Per FIM



FIOM



UILM





FISMIC



Scalfi S. V.

Per l'Unione degli Industriali di Napoli



Per la RSU

